CAMERA DEI DEPUTATI N. 3377-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MIROGLIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)

nella seduta del 12 maggio 1971

—

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

Presentata alla Presidenza il 17 giugno 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In dipendenza dell'aumento del costo del petrolio greggio, dopo l'*escalation* dei costi petroliferi che, avviata dalle difficoltà insorte nel settore dei trasporti marittimi del greggio, si è poi sviluppata con l'accordo di Teheran del 14 febbraio 1971 per sfociare nelle condizioni imposte dall'accordo di Tripoli del 20 marzo 1971, e data la necessità di favorire la ripresa economica nel periodo attuale di congiuntura, tenendo conto delle interrelazioni esistenti tra la politica energetica e l'espansione della economia italiana, il Governo si è trovato nella straordinaria ed urgente necessità di apportare alcune diminuzioni al carico fiscale gravante sui carburanti e sugli oli combustibili.

Nonostante ogni sforzo compiuto dal Governo che ha seguito l'andamento dei vari negoziati tra le compagnie petrolifere ed i Governi dei paesi produttori ed ha manifestato le più vive preoccupazioni per le difficoltà che ne sarebbero derivate sia con i paesi produttori che con gli altri paesi consumatori di prodotti energetici, è ormai noto che con l'applicazione di tutti gli accordi sopra menzionati, per il greggio risulta una differenza in più di oltre 2.000 lire la tonnellata nei confronti del valore medio risultante alla fine del 1970 e tale differenza supera mediamente le 3.000 lire a tonnellata se si tiene conto del livello dei prezzi di vendita dei prodotti petroliferi rimasti fermi da diversi anni.

È a tutti nota la incidenza ed il peso notevole che l'aumento di costo della principale fonte energetica verrebbe ad assumere nei riguardi delle varie attività produttive; in particolare l'espansione della nostra economia come tutte le economie in fase di rapido sviluppo, conferisce speciale rilievo ai problemi del costo della energia, poiché in detta fase i consumi di energia aumentano ad un tasso maggiore di quello tenuto dal reddito nazionale. Infatti nel decennio 1955-65, mentre negli Stati Uniti i consumi di energia sono aumentati al tasso del 3 per cento medio annuo ed il reddito è aumentato del 3,4 per cento, nei paesi della CEE gli incrementi sono stati del 5,1 per cento per la energia e del 5,0 per cento per il reddito; per l'Italia, invece, la domanda complessiva di energia è aumentata in media del 9,6 per cento all'anno ed il reddito è aumentato in media del 5,3 per cento.

Analoga ed importante differenza tra le economie mature e quelle in fase di rapida crescita è quella che si riferisce alla struttura dei consumi di energia che, come è noto, determina il peso dei costi relativi dell'energia rispetto ai costi complessivi della produzione e dei servizi, per cui quando, come nel caso nostro, i consumi di fonti di energia aumentino molto più rapidamente del reddito ed i maggiori consumatori siano le industrie di base, eventuali aumenti nel prezzo della energia provocano sulla struttura produttiva effetti maggiori di quelli che si avrebbero in una economia matura.

Ciò premesso, il Governo, in questa occasione, aveva in teoria quattro soluzioni possibili:

scaricare tutto sul consumatore;

scaricare il maggior onere, secondo determinate carature, tra importatori, industriali e consumatori;

addossare tutto agli importatori e agli industriali;

accollarsi l'intero onere.

Il meccanismo attraverso il quale è arrivato a quest'ultima soluzione è semplice: teoricamente il maggior onere è tutto a carico degli operatori petroliferi che pagano il greggio ad un prezzo superiore; a loro volta scaricano questo maggior costo sul consumo, ma esso viene neutralizzato da un alleggerimento fiscale pari all'importo della differenza di prezzo.

Se si considera la composizione del prezzo della benzina, questo onere, per lo Stato, è di poco superiore al 2 per cento del gettito che ricava dal consumo dei carburanti. Per gli operatori petroliferi sarebbe stato vicino al 10 per cento. Per le sole compagnie sarebbe stato superiore al 25 per cento; pertanto riteniamo che la soluzione adottata fosse l'unica possibile e l'unica che consentisse di non gravare sui consumatori.

Il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 che si dovrebbe convertire in legge consta di cinque articoli.

Con l'articolo 1 viene ridotta da lire 15.889 a lire 15.482 per quintale l'aliquota della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali, diverse dall'acqua ragia minerale, e sulla benzina e da lire 4.000 a lire 3.800 per quintale quella sugli olii combustibili diversi da quelli speciali.

Con lo stesso articolo vengono sostituiti alcuni punti delle lettere *b*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) della tabella *B*) allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 per apportare ai prodotti petroliferi destinati ad usi agevolati le riduzioni di imposta necessarie per mantenere inalterato il loro attuale prezzo di vendita, quale la benzina per turisti stranieri, tassisti, ambulanze eccetera.

Con l'articolo 2 viene stabilito che le riduzioni d'imposta e di sovrimposta previste dall'articolo 1 hanno efficacia fino al 31 dicembre 1971, avuto riguardo al carattere temporaneo del provvedimento in relazione alle esigenze del particolare momento.

Con gli articoli 3 e 4 si provvede alla copertura del minor gettito derivante dal provvedimento in esame, valutato in 84 miliardi, mediante contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

La VI Commissione ha modificato l'articolo 1 del decreto aumentando i quantitativi

di carburante per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza a trattamento fiscale agevolato. Conseguentemente, all'articolo 3, l'indicazione dell'onere è stata modificata da milioni 84.000 a milioni 84.700.

Auspicando che le strutture attuali del mercato petrolifero mondiale possano rapidamente evolversi in modo da garantire che il petrolio serva oltre che ad un rapido sviluppo economico dei paesi produttori anche ad una ordinata espansione economica dei paesi consumatori, tenuto conto che nella crescente domanda mondiale di energia, il fabbisogno di petrolio ha presentato sinora una dinamica nettamente superiore a quella dei consumi energetici globali e che di conseguenza, oltre che in valore assoluto, è andata aumentando anche la sua incidenza percentuale nei vari bilanci energetici, il Relatore invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249.

MIROGLIO, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE BILANCIO

La Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, in considerazione della eccezionalità della situazione verificatasi e della necessità di evitare maggiorazioni del prezzo di vendita della benzina in dipendenza dell'aumento del costo del petrolio greggio, ma impegna il Governo a non reperire, per l'avvenire, coperture finanziarie a fronte di minori entrate ordinarie ovvero di maggiori spese correnti attraverso il meccanismo del ricorso al mercato finanziario che deve, di norma, essere riservato all'acquisizione di mezzi per fronteggiare spese di investimento.

La Commissione delibera, invece, di esprimere parere contrario sugli emendamenti al terzo comma dell'articolo 1 del convertendo decreto-legge, lettere *a*), *b*) e *c*), proposti dal deputato Laforgia e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data odierna, poiché gli emendamenti stessi implicano una ulteriore minore entrata per il bilancio dello Stato a fronte della quale non risulta individuata o prospettata alcuna indicazione di copertura.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, terzo comma, numero 2, alla lettera a) le parole: litri 9 giornalieri *sono sostituite con le parole:* litri 13 giornalieri; *alla lettera b) le parole:* litri 6 giornalieri *sono sostituite con le parole:* litri 9 giornalieri; *alla lettera c) le parole:* litri 5 giornalieri *sono sostituite le parole:* litri 7 giornalieri.

All'articolo 3, le parole: milioni 84.000 *sono sostituite con le parole:* milioni 84.700.